

REPUBBLICA ITALIANA N.1039/04REG.DEC.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3819 REG.RIC.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso per esecuzione del giudicato n. 3819/2003 proposto da Sabino Lembo, Ferdinando Scala, Pietro Primavera, Claudia Grimaldi, Elio Giuliani, Alberto Franco, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio 46; CONTRO- Gestione Liquidatoria USL n. 40 e Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, rappresentate e difese dall'Avv. Lorenzo Mazzeo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Federico Cesi n. 72; - Regione Campania, Azienda Ospedaliera Cardarelli, ARPAC, non costituite in giudizio;per l'esecuzione del giudicatodi cui alla decisione della Sezione n. 1441/2002. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte ; Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, il Consigliere Marco Lipari; Uditi, altresì, gli avv.ti Spagnuolo Vigorita e Como, per delega dell'avv.to Mazzeo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:FATTO E DIRITTO2 Con decisione n. 1411/2002, la Sezione, in parziale riforma della sentenza del TAR della Campania, Sezione IV, n. 480 dell' 8 agosto 1995, ha annullato i provvedimenti concernenti l'inquadramento in ruolo degli interessati, ex dipendenti del gruppo Richardson-Merrel, poi transitati nella società regionale di ricerca e servizi denominata Ente Farmacologico Italiano (EFI) SpA, nell'ambito della USL n. 40 di Napoli, con decorrenza dal 1 dicembre 1986.3 Secondo la decisione, nella determinazione dell'inquadramento, occorre tenere conto dell'attività lavorativa svolta dagli interessati presso l'EFI, con particolare riguardo al pregresso servizio, al livello economico e alle funzioni svolte.4 Con il ricorso per l'esecuzione del giudicato, gli interessati lamentano che l'amministrazione non ha ancora provveduto ad assumere le determinazioni conseguenti al disposto annullamento.5 Le amministrazioni, cui il ricorso è stato notificato da parte degli stessi ricorrenti e comunque regolarmente trasmesso a cura della Segreteria della Sezione, hanno prodotto alcune memorie difensive, corredate da documenti.6 L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, notificato il 21 febbraio 2003 e poi depositato il 30 aprile 2003.7 L'eccezione è infondata. Il ricorso per esecuzione del giudicato amministrativo si propone con deposito presso la competente Segreteria, che provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione. L'iniziativa assunta dal ricorrente, diretta a notificare preventivamente l'atto introduttivo del giudizio non modifica i caratteri del procedimento. Ne deriva che il deposito del ricorso dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua preventiva notifica non incide sulla ritualità dell'atto introduttivo del giudizio, né comporta alcuna tardività o improcedibilità del ricorso.8 In linea pregiudiziale, l'Azienda afferma anche la propria estraneità agli obblighi derivanti dal giudicato.9 La tesi non è condivisibile. Sul piano formale, la decisione passata in giudicato è pronunciata anche nei confronti dell'Azienda e, quindi, definisce la portata soggettiva del comando giudiziario.10 Sul piano sostanziale, è anche vero che le operazioni di inquadramento vanno compiute, in prima battuta, dalla Regione Campania e "solo per la parte amministrativa", dalla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 40.11 Ma gli effetti dell'inquadramento si ripercuotono anche sulla attuale posizione di stato dei dipendenti, con il necessario coinvolgimento dell'Azienda nell'attività concernente la definizione dello status degli interessati.12 Nel merito, il ricorso è fondato.13 Le amministrazioni costruite in giudizio espongono, genericamente, che, pur avendo avviato le procedure per il nuovo inquadramento dei dipendenti, hanno incontrato diverse difficoltà di ordine pratico per ricostruire con precisione la carriera degli interessati.14 Risulta dimostrato che solo l'Azienda Ospedaliera Cardarelli ha

provveduto al pagamento parziale di quanto di propria spettanza, ma esclusivamente in favore di due dei propri dipendenti (D'Amodio e De Nicola).<sup>15</sup> Quindi, la mancata attuazione del giudicato, totale o parziale, è pienamente dimostrata. Ovviamente, poi, la peculiarità della situazione di fatto considerata e la complessità della vicenda procedimentale non impediscono affatto di rilevare la sussistenza dell'inadempimento. <sup>16</sup> L'ottemperanza al giudicato sussiste anche con riguardo alla posizione della Gestione Liquidatoria della USL 40 di Napoli, che, pur avendo richiesto agli interessati i dati necessari per compiere le operazioni del corretto inquadramento dei ricorrenti, non ha ancora completato la puntuale esecuzione della decisione.<sup>17</sup> Si tratta di comportamenti che, per il loro carattere interlocutorio, manifestano senz'altro la generica volontà di conformarsi al giudicato, ma non costituiscono la soddisfazione della pretesa fatta valere dagli interessati.<sup>18</sup> Non è dubitabile, infatti, che l'azione per l'ottemperanza al giudicato spetti anche nel caso di esecuzione incompleta o parziale, anche tenendo conto della circostanza che i ricorrenti hanno notificato alle amministrazioni ben due atti di diffida senza riscontro satisfattivo e che, comunque, dalla pronuncia della decisione è trascorso un lasso di tempo sufficientemente ampio per consentire l'adeguata attuazione della pronuncia.<sup>19</sup> Pertanto, va ordinato alle amministrazioni intimare di provvedere entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione a provvedere al nuovo inquadramento dei dipendenti ricorrenti, attenendosi ai criteri formulati dalla decisione n. 441/2002 e a corrispondere le eventuali differenze retributive spettanti agli interessati.<sup>20</sup> È opportuno precisare, con riguardo ai profili strettamente economici della vicenda, l'esatta portata sostanziale del giudicato.<sup>21</sup> La decisione chiarisce che "non vi può essere nel passaggio alcuna rilevanza per il trattamento economico pregresso, che era nel rapporto privatistico una mera conseguenza della posizione raggiunta e che dovrà essere rideterminato presso il nuovo Ente sulla base del profilo professionale spettante in relazione a detto parametro di inquadramento".<sup>22</sup> In tal modo si chiarisce che non vi è alcun automatismo volto a determinare la conservazione del trattamento economico maturato presso l'EFI. Peraltro, una volta completate le operazioni di inquadramento degli interessati, se ne devono trarre le conseguenze anche sul piano delle competenze economiche maturate, corrispondenti alla posizione attribuita.<sup>23</sup> In difetto, ferme restando le altre eventuali conseguenze sanzionatorie, le determinazioni necessarie saranno assunte, con facoltà di subdelega, dal competente assessore ai servizi sanitari della Regione Campania, sulla base della richiesta proposta direttamente dagli interessati.<sup>24</sup> Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Per Questi Motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'amministrazione di eseguire la decisione della Sezione n. 1441/2002, nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione; condanna le amministrazioni intimare a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidandole in complessivi euro quattromila; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con l'intervento dei signori: Emidio Frascione - Presidente Giuseppe Farina - Consigliere Marco Lipari - Consigliere Estensore Aniello Cerreto - Consigliere Gerardo Mastrandrea - Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO f.to Rosi Graziano DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 3 marzo 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale